

N.R.G. 2840/2020



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE DI MESSINA


SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 13.10.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2840/2020 R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentanti e difesi ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Alessandra Meliadó;

- RESISTENTI -

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;



- RESISTENTE CONTUMACE -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021;

CONTROINTERESSATI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 6.7.2020 [REDACTED] proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, non riconoscendo allo stesso il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso il comune di Messina, Spadafora, Taormina, Distretti 035,036, Milazzo, Barcellona P.G., Patti, Capo d'Orlando, Sant'Agata di Militello, o comunque verso una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che gli avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.

Il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado titolare nel comune di Pavia, attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Pugliatti" di Taormina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza (doc. 3 e 3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre [REDACTED]

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 commi 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva allo [REDACTED] la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.183/2020, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018 (valevole per la mobilità 2019-2022), il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma



definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 6/7/2020, da [REDACTED] contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e Ufficio scolastico provinciale di Pavia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- ordina alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 13.10.2020

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face

